



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 maggio 2010 (18.05)
(OR. en)**

9535/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 329
JAI 404
MI 140**

RELAZIONE

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 9312/10 SOC 314 JAI 387 MI 128

n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
- Relazione sullo stato di avanzamento

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore ¹, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA SPAGNOLA

Il 30 novembre 2009 il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza svedese³ e il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza spagnola in base a una serie di proposte redazionali della presidenza stessa concernenti in particolare il *campo d'applicazione* della direttiva, la *divisione delle competenze* tra l'Unione europea e gli Stati membri e le *disposizioni sulla disabilità*⁴. Queste proposte redazionali miravano tra l'altro a:

- adattare il testo in linea con il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, precisando inoltre con ciò il nesso tra la tutela del diritto alla parità di trattamento e i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

² V. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (ES, Verts/ALE).

³ Cfr. doc. 15575/09.

⁴ Docc. 5188/10, 6092/10, 7349/1/10 REV 1, 8173/10, 8872/10 e 8889/10. Il Gruppo ha discusso la proposta nel corso di cinque riunioni svoltesi il 22 gennaio, il 10 marzo, il 18 marzo, il 22 aprile e il 3 maggio 2010.

- definire meglio il concetto di *discriminazione*, inglobando la *discriminazione/le molestie per associazione* (articolo 2) e la discriminazione *basata su presunzioni* nel concetto di discriminazione diretta (considerando 12);
- precisare il *campo d'applicazione* adattando l'articolo 3 e i relativi considerando, anche in relazione alla *divisione delle competenze* tra l'Unione europea e gli Stati membri in ambiti quali la *protezione sociale (compresa l'edilizia sociale)* e l'*istruzione*;
- specificare ulteriormente le *disposizioni sulla disabilità*, tra l'altro precisando la distinzione tra il requisito generale di garantire "l'accessibilità" nei settori contemplati dalla direttiva alle persone con disabilità e quello più specifico di mettere a disposizione "soluzioni ragionevoli" per garantire l'"accesso" in casi particolari, introducendo requisiti di attuazione graduale in relazione all'edilizia accessibile e affinando i criteri per determinare se le misure costituiscono un "onere sproporzionato";
- precisare maggiormente le disposizioni sulle *legittime disparità di trattamento*, anche per motivi di età e disabilità, specie nella fornitura di *servizi finanziari*; nonché
- adeguare ancora il *calendario di attuazione provvisorio* prevedendo scadenze distinte per l'attuazione delle disposizioni atte a garantire l'accessibilità a nuovi edifici, strutture, veicoli e infrastrutture, a edifici, strutture, veicoli e infrastrutture esistenti soggetti a profondo rinnovamento (5 anni) e a tutti gli altri edifici, strutture e infrastrutture esistenti (20 anni) e prevedendo relazioni più dettagliate sull'attuazione graduale delle disposizioni sulla disabilità con riguardo agli alloggi.

La maggior parte delle delegazioni ha accolto con ampio favore le proposte della presidenza e l'orientamento generale adottato. Tuttavia, le discussioni hanno anche mostrato che un profondo lavoro è ancora necessario su molti aspetti della proposta.

III. QUESTIONI IN SOSPEO

1. Divisione delle competenze, campo d'applicazione e sussidiarietà (articolo 3)

Occorrono ulteriori discussioni sul *campo d'applicazione*, anche per stabilire la portata voluta delle *disposizioni sulla disabilità* (vedasi più avanti) e per demarcare la *divisione delle competenze* tra gli Stati membri e l'Unione europea ancor più precisamente di quanto fatto finora alla luce della base giuridica⁵. Segnatamente, ulteriori lavori sono necessari per chiarire la delicata distinzione tra, da un lato, *l'accesso* a settori quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la protezione sociale e, dall'altro, *l'organizzazione* di tali settori, essendo quest'ultimo un aspetto di competenza nazionale.

2. Disposizioni sulla disabilità (articoli 4, 4 bis e 4 ter)

Ulteriori discussioni si renderanno necessarie sulle questioni seguenti:

- *campo d'applicazione* delle disposizioni e *obblighi concreti* da istituire, anche per quanto riguarda lo spazio pubblico; edifici, strutture, veicoli e infrastrutture, nuovi ed esistenti; diversi tipi di edifici e di alloggi e misure adeguate alle loro diverse parti; trasporti; e concezione e produzione di beni, con riguardo in particolare all'applicazione del principio della parità di trattamento alle persone con disabilità;

⁵ Cfr. anche il parere del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 14896/08).

- i criteri per valutare ciò che costituisce un *onere sproporzionato*, compresi il ciclo di vita di infrastrutture, oggetti e servizi, le questioni inerenti alla sicurezza e l'equilibrio tra il costo e gli effetti positivi delle misure;
- *le implicazioni finanziarie, amministrative e pratiche* delle disposizioni e la loro portata, specie per quanto concerne le *PMI e i lavoratori autonomi*; nonché
- l'esatta interrelazione tra il progetto di direttiva e *norme o specifiche settoriali più particolareggiate* sull'accessibilità di particolari beni e servizi, tra cui i trasporti pubblici.

3. **Calendario di attuazione**

Le delegazioni hanno accolto con ampio favore l'approccio sempre più sfumato al calendario di attuazione, ma hanno anche chiesto chiarimenti sugli obblighi istituiti dalla direttiva prima di stabilire date.

4. **Certezza del diritto nell'intera direttiva**

Sottolineando l'importanza della certezza del diritto, le delegazioni hanno espresso l'auspicio che non vi siano altri casi da dover proporre dinanzi alla Corte di giustizia. Hanno posto in rilievo pertanto la necessità di una formulazione quanto più chiara possibile nell'intero testo e hanno sottolineato l'importanza di assicurare *coerenza con la normativa vigente*.

5. **Varie**

Occorrerà discutere ulteriormente anche un consistente numero di altre questioni, tra cui⁶:

⁶ Maggiori informazioni e dettagli sulla posizione delle delegazioni figurano nei docc. 5790/10 + COR 1, 6847/10, 7758/10, 8887/1/10 REV 1, 9312/10.

- i concetti di *molestie, istruzione di discriminare, discriminazione per associazione e discriminazione basata su presunzioni*;
- le legittime disparità di trattamento *in funzione dell'età* (specie per quanto riguarda i minori) e *della disabilità associata all'età* nella fornitura di *servizi finanziari* (compresi quelli bancari e assicurativi); nonché
- la necessità di trovare il giusto equilibrio tra la *tutela contro la discriminazione* e i *diritti nella sfera della vita privata* (tra cui la libertà di parola e di religione).

IV. CONCLUSIONE

Nonostante i progressi tangibili compiuti sotto la presidenza spagnola nel tentativo di chiarire *il campo d'applicazione, la divisione delle competenze e le disposizioni sulla disabilità*, risulta evidente che un profondo lavoro sulla proposta è ancora necessario. Il Comitato è invitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 7 giugno 2010.
